

**TRIBUNALE DI NOLA****II SEZIONE CIVILE**

\* \* \*

La II sezione civile del Tribunale di Nola, riunita in camera di consiglio nelle persone di:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Gennaro BEATRICE     | Presidente rel. |
| 2) Dott.ssa Lorella TRIGLIONE | Giudice         |
| 3) Dott.ssa Miriam VALENTI    | Giudice         |

ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 965/2022 R.G., avente ad oggetto: reclamo *ex artt.* 12, secondo comma, e 12 *bis*, quinto comma, l. n. 3/2012 avverso il decreto di omologa del Tribunale di Nola, in composizione monocratica, del 31/01/2022, RG 10/2021, vertente tra

BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CF 10508010963, in persona della procuratrice, rappresentata e difesa dall'avv. Vanni Marco Ribechi, presso il cui studio in Milano, alla via Olmetto, n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti;

RECLAMANTE

e

Loredana, CF

rappresentata e difesa dall'avv.

, è elettivamente

domiciliata, giusta procura in atti;

RESISTENTE

nonché

Agenzia delle Entrate (C.F. 06363391001) in persona del legale rappresentante *p.t.*, pec [agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it)

Agenzia Delle Entrate – Riscossione, (C.F. 13756881002) in persona del legale rappresentante *p.t.*,

pec [cam.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:cam.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it);  
[protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it)



Sky Italia Srl, (C.F. 04619241005), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Milano (MI) Via Monte Penice 7, indirizzo pec skyitalia@pec.skytv.it

MARATHON SPV srl (C.F. 05048650260), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Conegliano (TV) Via V. Alfieri 1, pec marathonspv@pec.spv-services.eu;

RESISTENTI CONTUMACI

## FATTO E DIRITTO

Con decreto del 31/01/2022, RG 10/2021, il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, omologava il piano del consumatore presentato dall'odierna resistente Loredana.

Con atto *ex artt.* 12, secondo comma, e 12 *bis*, quinto comma, l. n. 3/2012 FIDES SPA proponeva reclamo avverso tale decreto di omologa, lamentando in primo luogo la violazione dell'art. 8, co. 4 della l. n. 3/2012, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. La reclamante lamentava poi l'infattibilità pratica del piano, che prevedeva rate mensili di € 670,00, insostenibili per la debitrice.

Si costituiva in giudizio Loredana, chiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma del decreto impugnato. Eccepiva, in particolare, la resistente: - la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; - la sostenibilità del piano, anche in virtù delle garanzie aggiuntive provenienti dalla madre, dal figlio e dalla sorella della debitrice; - l'ammissibilità del piano secondo la corretta interpretazione dell'art. 8, co. 4 richiamato; - l'inammissibilità del reclamo da parte dell'odierna reclamante in quanto il parere contrario al piano era stato espresso mediante una comunicazione via *pec* e non mediante la costituzione in giudizio nella fase davanti al giudice monocratico; - la mancata prova della titolarità del credito da parte della reclamante.

Il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati agli altri creditori, i quali hanno omesso di costituirsi e pertanto vanno dichiarati contumaci.

In relazione alle eccezioni pregiudiziali, si osserva quanto segue.

Ritiene il Collegio che non si possa limitare la legittimazione al reclamo solo al creditore che si sia costituito nella fase davanti al giudice monocratico. Infatti, nessuna limitazione di tal genere è prevista dalla legge, la quale prevede espressamente la partecipazione alla prima fase dei creditori. Quest'ultima previsione comporta la legittimazione dei creditori al reclamo, in analogia a quanto accade per la legittimazione ad impugnare i provvedimenti di primo grado, spettante anche alla parte che sia rimasta contumace nel primo grado di giudizio.

Quanto all'eccezione di omessa prova della titolarità del credito, si rileva innanzitutto che tale eccezione non è stata sollevata prima e che sia il gestore della crisi sia la stessa debitrice per tutta durata della fase davanti al giudice monocratico e fino all'omologazione del piano hanno individuato come creditrice l'attuale reclamante, salvo dolersi della mancata legittimazione passiva (e di conseguenza dell'illegittimità dell'intera procedura per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del vero creditore)



solo dopo la proposizione del reclamo. Ne deriva che la reclamata non può dolersi della mancata legittimazione attiva solo nella presente fase, avendo in precedenza esplicitamente riconosciuto la qualità della creditrice (Cass. 24798/2020). Va poi rilevato che la reclamante ha dato prova di essere intervenuta nel processo esecutivo ai sensi dell'art. 111 co. 3 c.p.c. ed in quella sede è stata riconosciuta attuale titolare del credito, come si desume dagli avvisi di vendita.

Peraltro, si rileva che l'eccezione, nella parte in cui esclude la prova della legittimazione della reclamante in quanto nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale si fa riferimento ai mutui ipotecari e non a quelli fondiari, è infondata in quanto è lo stesso atto notarile che definisce l'atto da cui sorge il debito della reclamante come "contratto di mutuo con garanzia ipotecaria" e pertanto esso è certamente riconducibile ai "contratti di mutuo ipotecario" indicati nell'avviso di cessione.

Sempre in punto di ammissibilità, preme rilevare che la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno espresso orientamenti diversi sull'interpretazione dell'art. 8, co. 4, l. n. 3/2012, secondo il quale *"La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione"*.

Secondo un primo orientamento, nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene su cui sussiste la causa di prelazione, il debitore deve soddisfare entro un anno e per intero il creditore prelatizio. L'unica possibilità per il debitore di evitare la liquidazione del bene (in particolare della casa di abitazione nel caso frequente del mutuo ipotecario) è di ottenere l'espresso consenso del creditore prelatizio interessato. Espressione di tale orientamento è la sentenza della Suprema Corte n. 4451/2018, nella quale si legge: *"Il primo motivo di ricorso assume che il provvedimento impugnato ha errato nel ritenere che il termine dilatorio fissato dalla norma dell'art. 8 comma 4 della legge - per cui il piano può «prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione» per il pagamento dei creditori privilegiati - sia «tassativo e non possa essere derogato». Il motivo è infondato. Come correttamente ha rilevato la decisione del Tribunale di Asti, il termine fissato dalla norma ha natura non processuale, ma sostanziale. La possibilità di moratoria, che risulta concessa dalla legge, viene d'altro canto a incidere sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione. Mancano, pertanto, gli stessi presupposti di base per potere predicare l'eventualità di una ulteriore dilazione della moratoria in difetto di espresso consenso del singolo creditore interessato. Del resto, l'indisponibilità del termine di cui all'art. 8, comma 4, per differimenti di durata ultrannuale si manifesta propriamente coerente con il regime vigente per il concordato preventivo, per il quale «la regola generale ... del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato c.d. "liquidativo") equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti» (cfr. Cass., 9 2014, n. 10112, sottolineatura aggiunta).*



Secondo un orientamento minoritario (Tribunale Napoli, sez. III, 05/12/2017, ud. 05/12/2017, dep. 05/12/2017), il termine “moratoria” va inteso come “sospensione del pagamento per un tempo determinato” e il consumatore può ottenere l’omologazione di un piano del consumatore che preveda il pagamento anche falcidiato del creditore prelatizio in un arco temporale superiore ad un anno purché cominci a pagare tale creditore non oltre un anno dall’omologazione del piano. Tale orientamento tuttavia si scontra con l’interpretazione dell’art. 186 *bis*, co. 2 lett. c) l. fall., di formulazione identica a quella della disposizione in esame (“*il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’art. 160, secondo comma, una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione*”). Infatti, tale disposizione è stata sempre interpretata nel senso che, onde evitare la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, entro un anno dall’omologazione deve avvenire il pagamento integrale del creditore prelatizio.

Più di recente la Suprema Corte ha ammesso la possibilità di omologare un piano del consumatore che preveda il pagamento dei crediti prelazionari oltre l’anno dall’omologazione, in assenza di liquidazione del bene, purché al creditore prelazionario interessato sia data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore ovvero gli sia attribuito il diritto di voto.

Secondo la Cassazione, “*Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore*” (Cass. 17834/2019 sottolineatura aggiunta).

Secondo un’altra pronuncia, “*In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore possono prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall’art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario)*” (Cass. 17391/2020, sottolineatura aggiunta).

Tale interpretazione, che si basa sull’applicazione al piano del consumatore dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo, è stata criticata da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, che hanno osservato che mentre nel caso del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione i creditori possono tutelarsi esprimendo voto contrario alla proposta, il piano del consumatore non prevede tale possibilità, non essendo caratterizzato da alcun genere di accordo con i creditori, e riserva, invece, al giudice l’approvazione a seguito di semplice discussione alla presenza delle parti. È stato poi



rimarcato che l'interpretazione da ultimo espressa dalla Suprema Corte è generica in quanto spalanca le porte a non meglio precisate "libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore" (Cass. 17834/2019).

Ritiene il Collegio che debba darsi continuità all'orientamento espresso da Cass. 4451/2018, condividendosi i rilievi critici mossi da parte della giurisprudenza di merito e dalla dottrina all'orientamento più recente della Suprema Corte.

Peraltro, nella misura in cui il diritto di voto ovvero la possibilità di esprimersi da parte del creditore prelatizio si identifichi con il consenso di tale creditore o almeno con il mancato dissenso entro il termine concesso dal giudice (come di recente sostenuto nella giurisprudenza di merito – si veda Tribunale di Avellino RG 4429/2021 9 febbraio 2022-), l'interpretazione ritenuta più convincente coincide nei suoi effetti con quella più recente.

Nel caso di specie, essendo intervenuto il dissenso del creditore prelatizio di cui si prevede il pagamento in un arco temporale di 100 mesi a partire dalla quindicesima rata (e quindi ben oltre l'anno), il piano deve essere dichiarato inammissibile in ossequio al disposto di cui all'art. 8, co. 4, l. sovr.

Per i motivi esposti, il reclamo deve essere accolto e la richiesta di omologa del piano del consumatore presentato dall'odierna reclamata deve essere rigettata.

Tutte le altre questioni sono assorbite.

Le spese di lite del presente reclamo seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 4.015,00 per compensi (con riduzione del 50% tenuto conto del grado di complessità della causa), € 125,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Il collegio, visti gli artt. 12, secondo comma, e 12 bis, quinto comma, l. n. 3/2012, così decide:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il decreto di omologa del Tribunale di Nola, in composizione monocratica, del 31/01/2022, RG 10/2021 e la sospensione della procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Nola n. 304/2018;
- rigetta la proposta di piano del consumatore avanzata da Loredana;
- condanna Loredana al pagamento delle spese di lite in favore di BARCLAYS BANK IRELAND PLC, che liquida in € 4.015,00 per compensi, € 125,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al gestore della crisi avv. Valeria Manzo.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2022.

Il Presidente estens.

Dott. Gennaro BEATRICE

